Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 dicembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 30 luglio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966
registro n. 60 Difesa-Esercito, foglio n. 258

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BACCHELLI Dino di Luigi, classe 1920, da Bologna. — Comandante di distaccamento partigiano già brillantemente distintosi in precedenti numerose azioni di guerra. Nel corso di un duro combattimento, visto che il fuoco di un arma automatica avversaria impediva l'avanzata dei suoi uomini, si portava arditamente da solo e allo scoperto, contro la posizione nemica eliminandola con preciso lancio di bombe a mano. — Casone di Romagna 29 settembre 1944

BAGNOLI Tacito di Secondo, classe 1919, da Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) — Durante un attacco avversario inteso a distruggere una centrale idroelettrica, difendeva accanitamente alla testa di un gruppo di ardimentosi ed in condizioni di grande inferiorità il paese antistante agli impianti In quattro giorni di lotta aspra, diurna e notturna, riusciva, con abilità e valore, a mantenere saldamente il controllo del paese ed a fiaccare l'aggressività del nemico fino a costringerlo a desistere dall'impresa. — Piolo di Ligonchio (Reggio Emilia), 10-14 aprile 1945

BELLEGATI Arnaldo di Eugenio, classe 1922, da Toano (Reggio Emilia) — Comandante di un reparto partigiano, si distingueva, in duri numerosi e sanguinosi combattimenti, per audacia e aggressività Nel corso di una azione svolta contro una munita posizione avversaria, guidava con ardita iniziativa, le sue squadre all'attacco conquistando la posizione. Nel rientrare da tale azione, accortosi che un forte contingente nemico stava attaccando un comando partigiano, non esitava nonostante la grande inferiorità di uomini e mezzi, ad assalire alle spalle l'avversario. Dopo violento combattimento, onde evitare la cattura dei propri uomini a causa della superiorità nemica, dava loro ordine di ripiegare, proteggendoli da solo con il fuoco della sua arma automatica Catturato e sottoposto a dure sevizie, nulla rivelava che potesse compromettere la formazione partigiana di appartenenza. Riusciva successivamente a fuggire dal campo di concentramento ove era stato internato e tornava nuovamente alla lotta partecipando a numerose altre azioni di guerra sempre distinguendosi per coraggio e spirito di abnegazione — Appennico Tosco-Emiliano. settembre 1943-aprile 1945

BIANCHI Gino fu Francesco classe 1918 da Bettola (Piacenza) — Alla testa di un gruppo partigiano d'avanguardia si infiltrava coraggiosamente tra le posizioni avanzate avversarie poste intorno a Piacenza Fatto segno a fuoco intenso e tentativo di accerchiamento da parte di carri armati avversari, non desisteva ma reagiva invece arditamente con la manovra e con bombe anticarro, sconcertando il nemico e favorendo direttamente la vittoriosa azione delle unità partigiane contermini. — Piacenza, Barriera Genova, 26 aprile 1945

BONAFEDE Franco di Domenico, classe 1925, da Pianoro (Bologna). — Entrato tra i primi a far parte delle formazioni partigiane, partecipava a numerose azioni di disturbo e di sabotaggio, sempre distinguendosi per coraggio e ardimento Al comando di una pattuglia, si imbatteva nel corso di una importante missione in un reparto avversario superiore in forze e mezzi e decisamente lo attaccava, disperdendolo. Per sottrarlo al nemico, si caricava sulle spalle un commilitone caduto. Investito da una raffica avversaria e gravemente ferito all'occhio ed alla gamba destra, riusciva ugualmente a portare nelle proprie linee il corpo del commilitone. Mirabile esempio di ardito sprezzo del pericolo e di nobile altruismo. — Bologna, 2 aprile 1945.

BONUCCI Sabatino fu Angelo, classe 1922, da Siena. — Già distintosi in precedenti azioni di lotta partigiana. Attaccato, insieme a pochi commilitoni da superiori forze avversarie, accettava il combattimento, battendosi con esemplare coraggio e sprezzo del pericolo Non desisteva dalla lotta nemmeno dopo essere stato gravemente ferito da arma automatica nemica. — S. Marcelino-Siena, 5 luglio 1944.

BOSI Giuseppe di Pellegro, classe 1919, da Albareto (Parma). — Comandante di battaglione partigiano, in lunghi mesi di durissima lotta dava continua prova di ardimento e di valore. Nel corso di un duro combattimento, lanciandosi a più riprese avanti a tutti e sotto intenso tiro di armi automatiche avversarie, trascinava i suoi uomini all'assalto di una munita posizione e dopo furiosa mischia otteneva la totale capitolazione del presidio nemico — Ostia Parmense, 8 aprile 1945.

BUCCI Alceste fu Aristide, classe 1910, da San Lazzaro di Parma — Organizzatore instancabile del movimento partigiano si distingueva per una intensa attività clandestina di collegamento. Arrestato e deportato in campo di concentramento manteneva contegno fierissimo e organizzava i commilitoni prigionieri in squadre militari allo scopo di insorgere. Liberato in seguito a rapida avanzata delle forze alleate e partigiane, partecipava volontariamente ad un aspro combattimento contribuendo in modo efficace al successo. — Parma, 1° ottobre 1943 Cles, 1° maggio 1945

BUSANI Gino di Eugenio, classe 1920, da Salsomaggiore Terme (Parma) — Vice comandante di battaglione, nel corso di un duro attacco contro una posizione fortificata nemica, si lanciava tra i primi all'assalto, incurante del violento fuoco avversario, incitando con la voce e l'esempio i commilitoni fino a costringere il nemico a parlamentare. Fallite le trattative e ricominciato il combattimento tentava più volte arditamente, alla testa di un esiguo gruppo di volontari, di penetrare nella posizione avversaria, contribuendo in modo decisivo alla felice conclusione dell'azione — Salsomaggiore (Parma), 1-2 novembre 1944

SCALONCINI PECCIARINI Vasco di Giuseppe, classe 1923, da Siena. — Dopo avere efficacemente contribuito alla lotta partigiana con intensa attività informativa e di sabotaggio, assumeva il comando di una formazione, guidandola, con capacità e sprezzo del pericolo, nel corso di un aspro combattimento. Rimasto ferito, volle mantenere il comando fino al termine della azione, destando l'ammirazione dei propri uomini. — Siena Chiusdino, settembre 1943-luglio 1944

(9448)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1073.

Ampliamento del deposito franco della S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi di Napoli Banchina pontile Vittorio Emanuele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto presidenziale n. 734 del 13 maggio 1957 concernente la gestione di un deposito franco nei locali siti nella banchina di ponente del pontile Vittorio Emanuele, nel porto di Napoli, concessa alla S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi di Napoli;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1964, con la quale la S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi ha chiesto che le sia concesso di ampliare il suddetto deposito franco, con un nuovo capannone costruito entro il recinto del deposito stesso e meglio descritto nelle relative planimetrie;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e dal comune di Napoli, rispettivamente con le deliberazioni n. 266 del 31 marzo 1964 e n. 533 del 4 maggio 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.A. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, è autorizzata ad ampliare il deposito franco da essa gestito nel porto di Napoli, banchina di ponente del pontile Vittorio Emanuele, di cui al decreto presidenziale citato nelle premesse, con un capannone di recente costruzione sito entro il recinto del deposito franco stesso e meglio descritto nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 1074.

Modificazioni allo statuto ed approvazione della convenzione per l'istituzione della Facoltà d'ingegneria presso la libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Veduta la convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Università dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e funzionamento della Facoltà di ingegneria;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Università degli studi dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e al funzionamento della Facoltà d'ingegneria che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso la libera Università dell'Aquila.

Art. 2.

Presso la libera Università degli studi dell'Aquila è istituita la Facoltà di ingegneria che rilascia la laurea in Ingegneria civile (sezione edile).

Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila approvato e modificato con i decreti sopraindicati, nonchè le tabelle *A* e *B* allegate allo statuto stesso, sono ulteriormente modificati come dal testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 106. — VILLA

Testo delle modifiche dello statuto della libera Università degli studi dell'Aquila relative all'ordinamento della Facoltà di ingegneria.

Art. 1. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di magistero;

2) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica e in Matematica;

3) Facoltà di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) ».

Gli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 relativi al biennio di studi propedeutici di ingegneria sono soppressi.

Dopo l'art. 75 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Facoltà di ingegneria con corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Facoltà di ingegneria

Art. 76.

Il quinquennio di studi della Facoltà di ingegneria è diviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione per il conseguimento della laurea in Ingegneria civile, sezione edile (con due indirizzi).

Titolo di ammissione alla Facoltà di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 77.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

Per il 1° anno:

Analisi matematica I; Geometria I; Fisica I; Chimica; Disegno I.

Per il 2° anno:

Analisi matematica II; Geometria II (semestrale); Meccanica razionale; Fisica II; Metodi di osservazione e misura (semestrale); Disegno II.

Art. 78.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno solo se abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I; Geometria I; Fisica I; Chimica.

Per essere ammessi al triennio di applicazione gli studenti dovranno aver superato tutti gli esami del biennio propedeutico. Potranno tuttavia essere ammessi gli studenti che, avendo conseguito la relativa attestazione di frequenza, siano in difetto dell'esame di « Disegno II », fermo restando l'obbligo di superarlo prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

Art. 79.

Triennio di applicazione.

Gli insegnamenti del 3°, 4° e 5° anno del corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) sono i seguenti:

3° *Anno*:

Architettura tecnica; Fisica tecnica; Idraulica; Meccanica applicata alle macchine e macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie dei materiali e chimica applicata; Topografia.

4° *Anno*:

Architettura e composizione architettonica I; Elettrotecnica; Estimo civile (semestrale); Geotecnica; Tecnica delle costruzioni I; Tecnica urbanistica I.

5° *Anno*:

Impianti tecnici dell'edilizia (semestrale); Legislazione dei lavori; Tecnica delle costruzioni II.

Indirizzo A:

Architettura e composizione architettonica II; Storia dell'architettura; Tecnica urbanistica II; Igiene applicata (semestrale).

Indirizzo B:

Costruzione di ponti; Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti; Architettura e composizione architettonica II; Costruzioni idrauliche; Organizzazione del cantiere (semestrale).

Art. 80.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di*:
Analisi matematica II	Analisi matematica I
Architettura e composizione architettonica I	Architettura tecnica
Architettura e composizione architettonica II	Architettura e composizione architettonica I; Tecnica urbanistica I

Architettura tecnica	Scienza delle costruzioni
Costruzioni di ponti	Tecnica delle costruzioni I
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti	Scienza delle costruzioni; Topografia
Costruzioni idrauliche	Idraulica
Disegno II	Disegno I
Fisica II	Fisica I
Geometria II	Geometria I
Impianti tecnici dell'edilizia	Fisica tecnica
Meccanica razionale	Analisi matematica I; Geometria I; Fisica I
Organizzazione del cantiere	Tecnica delle costruzioni I
Tecnica delle costruzioni I	Scienza delle costruzioni
Tecnica delle costruzioni II	Tecnica delle costruzioni I

Art. 81.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver frequentato i corsi e superato gli esami relativi agli insegnamenti elencati per il corso di laurea, sezione, indirizzo.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione del progetto di un'opera di ingegneria, il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea, sezione ed indirizzo scelto dallo studente (tesi di laurea).

Al progetto potrà essere associato uno studio di carattere monografico, teorico o sperimentale attinente alla materia del progetto stesso;

b) in una prova orale comprendente la discussione della tesi di laurea e dell'eventuale studio ad essa associato, con richiamo agli insegnamenti del corso di laurea.

Il voto di classifica per l'esame di laurea è unico.

La tesi di laurea dovrà essere svolta sotto la guida di un insegnante ufficiale del corso di laurea seguito dallo studente (relatore).

Il relatore ha facoltà di accertarsi, in qualsiasi momento, mediante colloqui o prove grafiche, della preparazione e dell'attitudine del candidato allo studio del tema prescelto. In caso di risultato negativo, il Consiglio di facoltà indicherà allo studente una diversa materia in cui svolgere la tesi.

Art. 107.

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il Comitato tecnico della Facoltà di ingegneria è costituito da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *A*

Facoltà di magistero:
Professori di ruolo . . . . n. 6

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Professori di ruolo . . . . n. 6

Facoltà di ingegneria (triennio di applicazione)
Professori di ruolo . . . . n. 6

Totale . . . n. 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *B*

Facoltà di magistero:
Assistenti e lettori di ruolo . . . . . . n. 10

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Assistenti di ruolo . . . . » 10

Facoltà di ingegneria (triennio di applicazione)
Assistenti di ruolo . . . . » 14

Totale . . . n. 34

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 42533 - Fascicolo n. 7373

Convenzione per l'incremento ed il funzionamento della Facoltà di ingegneria presso la libera Università degli studi dell'Aquila.

(Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei il giorno venticinque del mese di maggio nella città dell'Aquila, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi dell'Aquila, nel Palazzo Universitario, piazza dell'Annunziata.

25 maggio 1966

Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, sono presenti i signori:

Rivera on. prof. dott. Vincenzo, nato all'Aquila il 6 aprile 1890 e domiciliato all'Aquila, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di rettore della libera Università degli studi dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato dal Consiglio di amministrazione della libera Università degli studi dell'Aquila con deliberazione n. 13 in data 16 maggio 1966 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « A »;

Albano dott. Umberto, nato all'Aquila il 17 giugno 1927, medico chirurgo, domiciliato all'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 9 in data 16 maggio 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « B ».

Le parti, delle cui identità personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale

Premesso

che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071 e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti nelle Università e negli Istituti superiori, di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono, presso le Università la istituzione di Facoltà di ingegneria;

che per gli articoli 18 e 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto della Università degli studi dell'Aquila può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla costituenda Facoltà di ingegneria e che tale modifica è già in corso;

che il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento dell'Ateneo aquilano, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni da questo Ateneo e dalle pubbliche Amministrazioni, è venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo degli Enti locali (Comune, Provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento di 6 (sei) posti di ruolo di professore e di 14 (quattordici) posti di ruolo di assistente, da destinare ad insegnamenti del triennio di Ingegneria civile in aggiunta al biennio propedeutico già esistente in questa Università nonchè delle spese di funzionamento della Facoltà suindicata;

che tale impegno è stato deliberato dal Consorzio predetto, con il verbale, sopracitato (all. *B*);

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi dell'Aquila nell'adunanza del giorno 16 maggio 1966, ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'Università degli studi dell'Aquila ed ha deliberato, altresì, di assumere a carico del bilancio dell'Università ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento della Facoltà stessa

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Alle Facoltà dell'Università degli studi dell'Aquila, istituite in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è aggiunta la Facoltà di ingegneria civile

Art. 2.

Presso l'Università degli studi dell'Aquila, sono istituiti ed assegnati alla Facoltà di ingegneria ai sensi dell'art. 63, secondo comma, dell'art 100 secondo comma. del testo unico predetto, n. 6 (sei) posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà di ingegneria che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze della attività didattica e scientifica della Facoltà indicata, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre Facoltà dell'Università degli studi dell'Aquila.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi dell'Aquila sono altresì istituiti ed assegnati alla Facoltà di ingegneria numero 14 (quattordici) posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, è quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà secondo le proposte delle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della Facoltà di ingegneria si provvede:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila;

c) con eventuali altri contributi di enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.

Art. 6.

Conseguentemente, il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Università degli studi dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione la somma di L 112.000.000 (centododicimilioni) a partire dall'anno accademico 1966-67

I contributi indicati nel precedente articolo 5, sono destinati:

a) nella misura di L. 30.000.000 (trentamilioni) al finanziamento di numero 6 (sei) posti di professore di ruolo convenzionati;

b) nella misura di L 28.000.000 (ventottomilioni) al finanziamento di numero 14 (quattordici) posti di assistente di ruolo convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Art. 7.

L'Università degli studi dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dal Consorzio volontario per l'Università dell'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il funzionamento della Facoltà convenzionata più sopra indicate

Art. 8.

L'Università degli studi dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante si impegna ad ospitare la Facoltà di ingegneria in locali idonei, consentendo, altresì, che la Facoltà indicata si avvalga delle attrezzature didattico-scientifiche delle altre Facoltà dell'Università stessa.

L'Università degli studi dell'Aquila provvede inoltre alle eventuali necessità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Facoltà indicata.

Art. 9.

La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approva sino al 24 maggio 1986 e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 10.

Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione dal Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, per il finanziamento della Facoltà di ingegneria, questa verrà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 11.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi dell'Aquila equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a sensi dell'art 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 12.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli ed approvarli.

Il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge, su otto facciate e parte della nona di tre fogli, viene da me letto alle parti le quali, su mia domanda lo approvano perchè conforme alla loro volontà e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge.

Vincenzo RIVERA;
Umberto ALBANO;
Domenico TRECCO, *notaio.*

Registrato all'Aquila il 31 maggio 1966 al n. 1547.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1966.

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Polvosol » della ditta Solplant di Milano.
(Decreto di revoca n. 250/R)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° ottobre 1952, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 1340 del presidio medico-chirurgico denominato « Polvosol » a nome della ditta Solplant, con sede in Milano, via Borromei n. 1, B/8;

Vista la dichiarazione in data 15 giugno 1966, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico chirurgico denominato « Polvosol » già registrato al n. 1340 a nome della ditta Solplant S.p.A. con sede in Milano, via Borromei n. 1, B/8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1966

p. *Il Ministro*: VOLPE

(10154)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1966.

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Derrifitana » della ditta Sandoz di Milano.
(Decreto di revoca n. 251/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 novembre 1953, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 1462 del presidio medico-chirurgico denominato « Derrifitana » a nome della ditta Sandoz S.p.A. con sede in Milano, piazza M. Cappelli n. 6;

Vista la dichiarazione in data 20 luglio 1966, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Derrifitana », già registrato al n. 1462 a nome della ditta Sandoz S.p.A. con sede in Milano, piazza M. Cappelli n. 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1966

p. *Il Ministro*: VOLPE

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1966.

Costituzione della Commissione centrale per l'ammasso volontario del cotone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1966, registro n. 18, foglio n. 72, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1966, assistito dai contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione centrale prevista dall'art. 8 del suddetto decreto, sulla base delle designazioni pervenute dalle Organizzazioni agricole interessate;

Decreta:

La Commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 20 luglio 1966, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cobre dott. Carlo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Brambati Piermaria e Viali dott. Giorgio, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(10197)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1966.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1963, concernente la nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo;

Decreta:

Il dott. Paolo Cavezzali è confermato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: Bosco

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1966.

Dichiarazione di « Zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » del territorio della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 11 marzo 1965;

Vista la richiesta avanzata dalla Commissione provinciale di Cagliari nella riunione del giorno 16 marzo 1966, per ottenere che il territorio della provincia sia dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi »;

Accertato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato, è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Cagliari è dichiarato « Zona ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1966

Il Ministro: Mariotti

(10503)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla Società n.c. Benedetto Noberasco & Co. di Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 7 novembre 1966, con il quale è stato disposto l'incameramento parziale della cauzione prestata dalla Società n.c. Benedetto Noberasco & Co. di Genova per l'importazione, con pagamento anticipato, di n. 2300 casse di polpa di albicocche del valore complessivo di Lit. 14.445.725, di cui al Mod. *B* Import n. 2644666 emesso il 28 febbraio 1961 dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Genova;

Considerato che, a seguito di successivi accertamenti, è emerso che l'intera partita di merce è stata importata oltre i termini prescritti e non soltanto le 1890 casse indicate nel decreto ministeriale 25 ottobre 1966;

Ritenuto che si rende necessario modificare il predetto decreto ministeriale emesso il 25 ottobre 1966;

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto ministeriale indicato nelle premesse, si dispone l'incameramento totale della cauzione prestata dalla Società n.c. Benedetto Noberasco & Co. di Genova, via Sampierdarena n. 24/1, pari al 10% dell'importo complessivo di L. 14.445.725 corrispondente al valore della merce importata oltre i termini prescritti.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1966

Il Ministro: Tolloy

(10341)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 novembre 1966.

Proroga fino al 28 febbraio 1967 del termine previsto dall'ordinanza ministeriale 5 maggio 1966 per il completamento della vaccinazione obbligatoria contro l'afta epizootica nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 maggio 1966, concernente la vaccinazione obbligatoria contro l'afta epizootica nell'Italia settentrionale;

Considerato che particolari situazioni ambientali hanno ostacolato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui all'ordinanza citata nelle premesse sono prorogate fino al 28 febbraio 1967.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 30 novembre 1966

Il Ministro: Mariotti

(10502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1966:

Longi Pietro, notaio residente nel comune di Ortisei, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Bolzano;

Galletta Domenico, notaio residente nel comune di Alghero, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sorso, stesso distretto;

Parisio Antonio, notaio residente nel comune di Corteolona, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Casteggio, stesso distretto;

Kustermann Fabrizio, notaio residente nel comune di Guarcino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito di ufficio nel comune di Veroli, stesso distretto;

Gargiullo Franco Maria, notaio residente nel comune di Supino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito di ufficio nel comune di Alatri, stesso distretto;

Ciociola Ugo, notaio residente nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ascoli Piceno;

Flaiani Dante, notaio residente nel comune di Acquasanta Terme, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Ascoli Piceno;

Marchetti Angelo, notaio residente nel comune di Monterubiano, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito di ufficio nel comune di Sant'Elpidio a Mare, stesso distretto;

Amadio Luciano, notaio residente nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Montalto Marche, stesso distretto;

Albenzio Giuseppe, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Cassano delle Murge, stesso distretto;

Olmi Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Falconara Marittima, stesso distretto;

Vitiello Miriam Rita, notaio titolare della sede soppressa di Osimo, distretto notarile di Ancona, è trasferito di ufficio nel comune di Ancona;

Boldrini Adriano, notaio residente nel comune di Dolo, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Ancona;

Panichi Vincenzo, notaio residente nel comune di Ofena, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Ancona;

Sgolacchia Dalmazio, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona.

(10517)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 44-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 44-AR », a suo tempo assegnati alla ditta Ghiandai Benito, con sede in Arezzo, via Generale da Bormida n. 1/3.

(10320)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 77-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 77-GE », a suo tempo assegnati alla ditta Piombo Michele, con sede in Campoligure (Genova), via della Giustizia.

(10321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Pietro Vernotico (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.598.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10278)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Cirò Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.032.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10277)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Poggiorsini (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.217.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10279)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Gualdo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.274.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10280)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Platania (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.992.958, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10281)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Taverna (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.882.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10285)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Bisignano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.790.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10287)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Forenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.795.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

1(0291)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Salandra (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.564.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10292)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Volturino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.101 920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10293)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.516.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10294)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Orta Nova (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.919.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10295)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Cagnano Varano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.17.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10296)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Montemilone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.285.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10297)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.282.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10282)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.289 602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10283)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.838.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10284)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.614.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10286)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Mottafollone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.432.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10288)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Diritto costituzionale» presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di «Diritto costituzionale» alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10518)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Melo da Bari », di Bari, ad accettare una donazione

Con decreto n. 14854/2.1.29 del 7 luglio 1966 il prefetto della provincia di Bari ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « Melo da Bari », di Bari ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 per istituire un premio annuo di studio da intitolarsi « Ines Mognol Grippo ».

(10328)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa fra assegnatari di Poggio Nebbiaie, con sede in Ribolla di Roccastrada (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966, la Società cooperativa fra assegnatari di Poggio Nebbiaie, con sede in Ribolla di Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa in data 10 novembre 1955, repertorio 5010, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Imo Rossi.

(10186)

Scioglimento della Società cooperativa « Ente Giuliano per l'incremento dell'agricoltura », con sede in Pordenone (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966, la Società cooperativa « Ente Giuliano per l'incremento dell'agricoltura » con sede in Pordenone (Udine), costituita per rogito Toscano in data 12 dicembre 1951, repertorio 26152, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(10188)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1966, registro n 25 Tesoro, foglio n 80, il dott Vittorio Coen, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, è stato accreditato presso la Direzione generale del debito pubblico per le operazioni su rendite.

(10206) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 16 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,40	624.30	624.31	624.30	624.30	624.70	624.30	624,30	624.51	624,40
$ Can.	576.40	576.45	576.40	576.50	576.30	576.50	576.50	576.50	576.50	576.60
Fr Sv	144.40	144.40	144.39	144.365	144.40	144.38	144.38	144.365	144.39	144.425
Kr D	90.48	90.45	90.44	90.435	90.45	90.50	90.425	90.435	90.48	90.48
Kr N	87,34	87.40	87.35	87.33	87.40	87.38	87.315	87.33	87.33	87.32
Kr Sv.	120.71	120.65	120.65	120.66	120.65	120.74	120.66	120.66	120.71	120.70
Fol	172.61	172.63	172.65	172.635	172.55	172.56	172.60	172.635	172.62	172.65
Fr B	12,48	12.475	12.4725	12.4710	12.485	12.47	12.47	12.4710	12.48	12.475
Franco francese	126.15	125.90	126 —	125.955	125.90	126.19	125.965	125.955	126.12	125.95
Lst	1742,70	1742,30	1741.70	1741,65	1741,875	1742.70	1741.60	1741,65	1742.75	1742 —
Dm occ.	157.18	157,18	157.195	157.18	157.18	157.21	157.16	157.18	157.19	157.20
Scell Austr	24,14	24.15	24.14	24,14	24.10	24.15	24.1410	24.14	24.15	24.145
Escudo Port.	21,73	21,72	21.715	21.73	21.75	21.74	21.7250	21,73	21.74	21.73
Peseta Sp.	10,43	10,42	10,4225	10,4250	10,43	10,42	10,4215	10,4250	10,42	10,42

Media dei titoli del 16 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89.325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98.375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,30
1 Dollaro canadese	576,50
1 Franco svizzero	144,372
1 Corona danese	90,43
1 Corona norvegese	87,322
1 Corona svedese	120,66
1 Fiorino olandese	172,617
1 Franco belga	12,47
1 Franco francese	125,96
1 Lira sterlina	1741,625
1 Marco germanico	157,17
1 Scellino austriaco	24,14
1 Escudo Port.	21,727
1 Peseta Sp.	10,423

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso pubblico per esami a cinque posti di medico in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale sanitario dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale e le modifiche al regolamento medesimo, approvati, rispettivamente, con decreto 3 dicembre 1960; 12 giugno 1963 e 24 gennaio 1966 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 29 luglio 1966, n. 58, del Consiglio di amministrazione di quest'Opera, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di cinque posti nella qualifica di medico in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale sanitario;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di medico in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale sanitario.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

La predetta laurea deve essere stata conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate; quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti, ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 marzo 1948, n. 1142, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40.

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico e da altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per coloro che hanno diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539; per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici e nei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra; impiegati civili dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato; e per i militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Al concorso possono partecipare gli impiegati non di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra anche se abbiano superato il limite di età di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento del personale, purchè non abbiano superato i 45 anni;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello (all. 1) dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale della Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal timbro a calendario apposto su di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, e nel caso che siano avvenute, indicare la data della sentenza ed il magistrato che le ha emesse;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

L'Opera nazionale non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti pescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

Per la decorrenza dei termini verrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 400, con l'annotazione delle benemerenze e dei servizi resi in zone di operazione.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilati o di invalidi per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati, gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*)

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato modello 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da lire 400 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle (vedove o nubili), dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L 400, prevista dall'art 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142, del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 400, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Gli alto-atesini, di cui alla lettera g) dell'art 2 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L 400

I concorrenti che già appartenevano agli enti soppressi di cui alla lettera m) del precedente art 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 400 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dello art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400 del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 400, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

f) titolo originale di studio o copia autenticata a norma dell'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L 400 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente art 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art 6

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere f) ed h).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente art 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 4

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Medicina interna;
2) Chirurgia generale;
3) Ortopedia e traumatologia.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre medicina generale con particolare riguardo alle malattie polmonari; igiene generale; radiologia; legislazione sulle pensioni di guerra e sull'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Prova pratica:

sull'ortopedia e traumatologia.

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo

l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10

I vincitori del concorso saranno nominati medico in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale sanitario. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente, previo parere favorevole della Commissione per il personale fondato anche sulle relazioni dei capi degli uffici presso i quali hanno prestato servizio, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per tale qualifica.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di medico.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il presidente: PASTORINO

ALLEGATO N. 1

Schema di domanda in bollo da L. 400

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Servizio del personale, piazza Adriana n. 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a cinque posti di medico in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale sanitario dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza (4).

Data . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a 4 posti di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche (specificatamente: operatore alle macchine perforatrici di schede meccanografiche nonchè alle macchine da scrivere e contabili munite di perforatore di nastro) indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965, è stata pubblicata a pagina 801 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 7 del 1°-31 luglio 1966.

(10332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 6050 del 1° dicembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto n. 4667 del 2 settembre 1966;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

N.	Nominativo	Punti
1.	Faillace Francesco	punti 65.670
2.	De Lisa Filippo	» 59.257
3.	Ponzio Luigi	» 58.661
4.	Savella Antonio	» 57.472
5.	Guida Alessandro	» 56.234
6.	Mascia Gregorio	» 55.462
7	Console Luigi	» 55.111
8.	Greco Luigi	» 55.037
9	Colucci Giovanni	» 54.576
10	Pescuma Emanuele	» 53.728
11	D'Auria Armando	» 52.000
12	Fontanas Benito Salvatore	» 49.285
13	Mastria Carlo Vincenzo	» 49.057
14.	Castronuovo Ernesto	» 49.000
15	Lomuto Giulio	» 46.053
16	D'Avino Ugo	» 45.224
17	Capasso Antonio	» 45.142

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 25 novembre 1966

Il medico provinciale: CIUFFREDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6774 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Faillace Francesco: Noepoli;
2) De Lisa Filippo: Avigliano (frazione S. Angelo);
3) Ponzio Luigi: Marsicovetere (frazione Villa d'Agri);
4) Savella Antonio: Ruvo del Monte;
5) Guida Alessandro: Melfi (Leonessa-S. Nicola);
6) Mascia Gregorio: Savoia di Lucania;
7) Console Luigi: Carbone;
8) Greco Luigi: Episcopia;
9) Pescuma Emanuele: Spinoso;
10) D'Auria Armando: Rapone;
11) Fontanas Benito Salvatore: Cancellara;
12) Mastria Carlo Vincenzo: Campomaggiore;
13) Castronuovo Ernesto: S. Chirico Nuovo;
14) Lomuto Giulio: S. Angelo le Fratte.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 25 novembre 1966

(9894) *Il medico provinciale*: CIUFFREDA

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1966, n. 14.

Istituzione di una cattedra convenzionata di anestesiologia e rianimazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 44 *del* 24 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia per l'insegnamento di anestesiologia e rianimazione.

Art. 2.

La convenzione che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia stata denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

Art. 3.

La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente art. 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 13426 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1966 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 6.000.000 dal capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1966 « Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 novembre 1966

DETTORI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1966, n. 15.

Istituzione di una cattedra convenzionata di urologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 44 *del* 24 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia per l'insegnamento di urologia.

Art. 2.

La convenzione che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con l'Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

Art. 3.

La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente art. 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 13426 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1966 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 6.000.000 dal capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1966 « Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 novembre 1966

DETTORI

(10164)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.